

CAMERA DEI DEPUTATI N. 84

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CENGARLE, BORIN, BREGANZE e FORNALE

Presentata il 10 luglio 1958.

Assimilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della passata legislatura è stata presentata, ad iniziativa dei deputati Breganze, Tosato e Butté, la proposta di legge di cui in calce — salva la più aggiornata formulazione dell'articolo 3 — preceduta dalla seguente relazione:

« Il decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, inteso a disciplinare il conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali in attività di servizio ha previsto, al suo articolo 5, penultimo comma, che i comuni delle province di Trieste ed Udine nonché il comune capoluogo di Gorizia, siano parificati — agli effetti del computo dell'assegno personale di sede e delle quote d'aggiunta di famiglia — a quelli con popolazione non inferiore agli 800 mila abitanti, e gli altri comuni della provincia di Gorizia a quelli del successivo scaglione.

Una tale statuizione viene, praticamente, a conservare a vantaggio dei detti dipendenti taluni benefici enomici che erano stati loro concessi quando l'amministrazione delle nominate province era affidata al Governo militare alleato: benefici accordati in considerazione di un più alto costo della vita che si riscontrava nella zona.

La provincia di Vicenza ed in particolare il capoluogo sembrano meritevoli di simile trattamento; e ciò in considerazione special-

mente delle gravi distruzioni che gli eventi bellici hanno ivi arrecato.

Per vero sia il comune di Vicenza — con la propria azienda speciale — sia lo Stato — attraverso l'I. N. A.-Casa ed i finanziamenti per l'edilizia popolare — sia i privati, hanno provveduto a larghe costruzioni; per cui Vicenza ha ora acquisito un nuovo volto. Sta contemporaneamente di fatto che la popolazione, sia per l'incremento naturale, sia per l'accenramento negli agglomerati urbani e sia per la presenza di apprezzabile contingente di truppe S. E. T. A. F. è sensibilmente aumentata: per cui la situazione presenta ancora delle difficoltà, specie nel costo dei canoni: tanto più stridente in rapporto a quelli delle affittanze in regime di blocco.

Anche con un riferimento a tale situazione. l'indice del costo della vita è alquanto sensibile nel capoluogo, come, del resto nei centri mandamentali. In considerazione di ciò e non essendo, come è noto, applicabile ai pubblici dipendenti il sistema della scala mobile, motivi di equità suggeriscono la proposta di equiparare la provincia di Vicenza a quelle dianzi ricordate. A ciò è intesa la presente proposta: che rispettivamente, parifica il capoluogo ai comuni con almeno 800 mila abitanti e gli altri comuni a quelli con almeno 700 mila; e che richiama, per quanto del caso, pure l'articolo 6 del citato decreto presiden-

ziale, con riferimento ai criteri di applicazione ivi dettati.

Circa la decorrenza, pur apparendo desiderabile farla coincidere con l'entrata in vigore delle norme sul conglobamento parziale, non ci si nascondono le difficoltà finanziarie che a ciò possono opporsi; la si prevede pertanto dal prossimo luglio 1958.

Per la copertura dell'onere finanziario — considerato che il beneficio economico medio *pro-capite* sarebbe di lire 4.500 mensili, e che

l'onore evidentemente rientrerebbe nella sfera di vari Dicasteri, sembra sufficiente il riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio ».

Essendo decaduta la proposta stessa, pur presa in considerazione dalla Camera, per la fine della legislatura, e apparendo tuttora attuali i motivi che avevano suggerito la precedente presentazione, i presentatori parlamentari vicentini sottopongono all'esame degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti delle indennità e degli assegni previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, il comune di Vicenza è considerato tra quelli con popolazione di almeno 800.000 abitanti e i comuni della provincia di Vicenza sono considerati tra quelli con popolazione di almeno 700.000 e non più 799.999 abitanti.

ART. 2.

I benefici economici previsti dalla presente legge avranno effetto del 1° luglio 1958.

ART. 3.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.